Civile Ord. Sez. 5 Num. 28402 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: atto pignoramento – debiti tributari – sanzioni – termine prescrizione quinquennale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25948/2021 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttore *pro tempore* rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente –

contro

ALVIN s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 259/06/2021, depositata in data 08/03/2021, non notificata

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/09/2026 dal Consigliere Roberto Succio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 7 febbraio 2018 alla società Alvin s.r.l., l'Agenzia delle Entrate - Riscossione procedeva alla riscossione coattiva di una pluralità di crediti tributari riferiti agli anni dal 2001 al 2005. La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, deducendo la prescrizione dei crediti, la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notificazione dell'azione esecutiva, il difetto di motivazione in ordine a interessi, sanzioni e accessori, nonché la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e dello stesso atto di pignoramento.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepiva il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti previdenziali e alle sanzioni amministrative e sosteneva la regolarità delle notifiche delle cartelle, indicando per ciascuna gli estremi delle notificazioni e degli atti interruttivi.

La Commissione Tributaria Provinciale, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso, ritenendo non adeguatamente provata l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e non esaminava gli ulteriori motivi, rilevando la mancata produzione delle copie delle cartelle in giudizio.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva appello, deducendo che il giudice di primo grado erroneamente riteneva necessario il deposito delle cartelle di pagamento e dei relativi originali, mentre erano sufficienti gli estratti di ruolo e la documentazione attestante le notifiche. Riproponeva inoltre le difese svolte nel giudizio di primo grado. La società appellata si costituiva eccependo preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza per tardività dell'impugnazione e insistendo per il rigetto dell'appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'eccezione di giudicato, osservando che non risultava provata l'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado e che l'appello era stato proposto tempestivamente. Quanto alla giurisdizione, essa ne dichiarava il proprio difetto con riguardo alle cartelle aventi i seguenti numeri: 120050026269675000, 120080052556640000, 120080026408114000, 120150011416379000; oltre alla cartella n. 120100010092438000 e agli avvisi di addebito con i seguenti numeri: 120160000929791000, 120160000929892000, 120160001039775000, 120160001111852000, 120160001184636000, 120160002295780000, 120170000124924000, 120170000287973000 in quanto atti riguardanti crediti previdenziali.

Nel merito, il Collegio riteneva che gli estratti di ruolo prodotti dall'Amministrazione fossero idonei a dimostrare la natura dei crediti e che non fosse necessario il deposito delle cartelle di pagamento, le quali rimanevano nella disponibilità del contribuente dopo la notificazione. Osservava altresì che, per la maggior parte delle cartelle, risultava documentata la rituale notificazione mediante produzione delle relative relate e che, comunque, tutti gli atti erano stati specificamente indicati nell'intimazione di pagamento notificata alla società il 28 settembre 2017, sicché la contribuente ne aveva acquisito conoscenza e avrebbe dovuto impugnarli nei termini di legge. Riteneva pertanto preclusa ogni successiva contestazione relativa alla legittimità della pretesa impositiva, alla decadenza e al computo degli accessori.

Passando poi all'esame dell'eccezione di prescrizione, la Commissione applicava il principio secondo cui la definitività delle cartelle non determinava la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Sulla base di tale criterio riteneva prescritti alcuni crediti relativi a tasse automobilistiche, diritti camerali, contributi consortili, nonché talune sanzioni e interessi, in quanto erano decorsi i rispettivi termini di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescrizione triennale, quinquennale o decennale prima della notificazione dell'intimazione di pagamento o dell'atto di pignoramento. Per le restanti cartelle concernenti crediti erariali, la Commissione riteneva invece non decorso il termine decennale di prescrizione e giudicava legittima l'azione esecutiva intrapresa dall'Agente della riscossione.

In conclusione, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza ora impugnata accoglieva parzialmente l'appello, dichiarava il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle di cui sopra, riconosceva fondata la pretesa erariale per i crediti non prescritti indicati in motivazione, dichiarava estinti per prescrizione gli altri crediti specificamente individuati e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ricorre a questa Corte il riscossore con atto affidato a due motivi di censura.

La società contribuente è rimasta intimata di fronte a questa Corte.

Ragioni della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce che la CTR ha dichiarato prescritti numerosi crediti senza indicare il *dies a quo* del termine prescrizionale e, pertanto, tale affermazione incompleta rende non verificabile il percorso logico seguito per accertarne la maturazione.

Denuncia, inoltre, il travisamento del contenuto della prova, omettendo di considerare la documentazione prodotta dall'ente riscossore, dalla quale risultano plurimi avvisi di intimazione notificati successivamente alle cartelle e idonei a interrompere la prescrizione: la CTR ha ignorato gli atti interruttivi specificamente indicati nelle controdeduzioni e richiamati in appello, fondando la decisione sul presupposto erroneo che l'unico atto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interruttivo sia l'intimazione di pagamento notificata il 28 settembre 2017. Assume, pertanto, che la sentenza sia affetta da motivazione apparente, travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice omesso di esaminare documenti ritualmente prodotti e non contestati.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Sul punto, la sentenza di appello scrive che quanto alle cartelle "nn.120050026269675000, 120100018761149000, 120110011222973000, 120120007352944000, 120120010127374000, relative a tasse automobilistiche, essendo maturato per esse - alla data di notifica dell'intimazione al pagamento (28.9.2017) o dell'atto di pignoramento (7.2.2018) - il termine perentorio di tre anni di cui all'art. 5 del d.L. 30.12.1982, n. 953, conv.to con modifiche dall'articolo unico, primo comma, della legge 28.2.1983 n. 53 decorrente dalla data di notifica della cartella stessa" le stesse recano pretese prescritte; poi che con riguardo alle cartelle "nn. 06120110038641000, 12006000183371000, 120180026408114000, relative le prime due a diritti camerali e la terza a contributi consorzi bonifica" parimenti esse vanno per la stessa ragione annullate "essendo decorso- alla data di notifica dell'intimazione al pagamento (28.9.2017) - il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle trattandosi di tributi locali caratterizzati da periodicità: cfr. Corte Cass. n. 27317 del 24.10.2019"; tratta poi delle cartelle "nn. 120030055176541000, 12006005125304000, 120660028425541000 relative a IRAP, IRPEG, IVA e ritenute alla fonte non versate sanzioni e interessi 120070007151669000, rispettivamente anni di imposta 1999, 2001 e 2002" per ritenere che "anche in questo caso - alla data di notifica dell'intimazione al pagamento (28.9.2017) - era decorso il termine decennale che è cominciato a decorrere dalla notifica delle cartelle"; quindi esamina le cartelle "nn. 120031003630670000, 120040035180413000, 120080005255765000, 120090003064988000, 120100011026478000, 120100027461303000 con riguardo alle sanzioni e agli interessi, applicati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in corrispondenza del mancato pagamento dei crediti tributari inclusi nelle medesime cartelle il cui termine di prescrizione quinquennale, previsto rispettivamente dall'art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 2948, comma 1 n. 4, c.c. (cfr. Corte di Cass., Sez. VI^, ordinanza 1.10.2020 n. 20955) era già maturato alla data del 28.9.2017" statuendo che "i relativi crediti dovuti in base ai vari titoli sopra imputati sono da ritenere, quindi, estinti per prescrizione".

Tale motivazione - corretta o meno in questo contesto non rileva, dato il contenuto della doglianza in argomento – risulta idonea a rendere conoscibile l'iter logico – giuridico seguito dal collegio di appello, il cui contenuto si colloca quindi al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

La doglianza è poi inammissibile quanto all'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c. e al dedotto travisamento della prova.

Va infatti ricordato che il giudice non è tenuto a dare espressamente conto di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, essendo rimessa al medesimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove e la selezione degli elementi ritenuti maggiormente significativi, sicché l'omessa menzione di uno o più documenti non equivale al travisamento del loro contenuto oggettivo.

Orbene, la censura, lungi dall'individuare un'informazione probatoria recepita dalla sentenza in termini oggettivamente difformi dal contenuto di uno specifico documento, si limita a contestare l'omessa considerazione di una pluralità di atti interruttivi.

Per come formulata, dunque, la doglianza censura non tanto la mancata, erronea, travisata percezione del contenuto oggettivo di una prova posta a fondamento della decisione, ma la selezione e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, sicché, in definitiva, sollecita una nuova ricostruzione della successione degli atti interruttivi e dei termini di prescrizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza nella parte in cui applica alle sanzioni tributarie il termine di prescrizione quinquennale e ne dichiara l'estinzione per prescrizione. Deduce che, in materia di crediti erariali, trova applicazione il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e che tale regime si estende anche alle sanzioni accessorie, dovendo l'obbligazione tributaria principale e quella relativa alle sanzioni essere assoggettate a un medesimo termine prescrizionale. Sostiene pertanto che la CTR, applicando il termine quinquennale alle sanzioni e agli interessi iscritti a ruolo, viola i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti tributari e dei relativi accessori.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022; Cass. n. 23052/2025).

Ne deriva – in conclusione – il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese di lite, essendo la contribuente rimasta intimata in questa sede di Legittimità

p.q.m.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale